

Art. 11.

« I vice-cancellieri di pretura, i vice-cancellieri aggiunti di tribunale, i sostituti segretari, i sostituti segretari aggiunti non possono essere promossi prima di aver compiuto quattro anni nel grado.

« La promozione dei funzionari di cancelleria e segreteria da uno ad altro grado è conferita per ordine di anzianità, osservate le norme indicate nell'articolo 16 e sentito il parere della Commissione distrettuale ».

A questo articolo 11 l'onorevole Pivano ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma aggiungere:

« Le categorie dei funzionari successive, sino ai cancellieri di Pretura dopo due anni di grado potranno ottenere la promozione al posto superiore mediante esame di idoneità, le cui modalità saranno stabilite dal Regolamento che il Governo formerà per la esecuzione della presente legge. »

Al secondo comma sostituire:

« Per la promozione dei cancellieri di Pretura e degli altri funzionari superiori, sia di cancellerie che di segreterie, si provvederà in via d'anzianità, osservate le norme indicate all'articolo 16 e sentito il parere della Commissione distrettuale. »

L'onorevole Pivano ha facoltà di parlare.

Pivano. Gli emendamenti da me proposti tendono allo scopo di agevolare la carriera di questi impiegati.

Il concetto dell'articolo, come è proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione, è che dopo il primo esame di idoneità per la promozione a vice-cancelliere, la promozione da un grado all'altro avvenga soltanto per via di anzianità sia pure congiunta al merito, per tutto il corso della lunga carriera.

Parve a me che un esame dato, dopo compiuto il tirocinio dell'alunnato, possa servire benissimo per la promozione e la graduatoria nel primo gruppo dei vice-cancellieri. Ma in quanto al secondo gruppo con cui per nove decimi questo personale finisce la sua carriera, io non trovo giusto che soltanto l'anzianità debba decidere della promozione. Se bisogna rispettare l'anzianità, nemmeno però bisogna trascurare i meriti riconosciuti dell'ingegno e della diligenza nel servizio, i quali portano a qualche vantaggio in tutte le carriere. È perciò

che a me è sembrato opportuno proporre un esame di idoneità intermedio per ottenere la promozione e la graduatoria nel secondo gruppo delle cancellerie, che comprende i cancellieri di pretura e loro equiparati.

Prego anzi vivamente l'onorevole ministro di voler consentire nella mia proposta. (*Conversazioni*).

Presidente. Onorevole relatore, La prego di esprimere l'avviso della Commissione sulle proposte aggiuntive dell'onorevole Pivano.

Riccio Vincenzo, relatore. I due emendamenti proposti dall'onorevole Pivano all'articolo 11 del progetto della Commissione non possiamo accettarli.

L'onorevole Pivano ai due esami oggi esistenti, uno per cominciare l'alunnato e l'altro per passare a cancelliere, vorrebbe aggiungerne un terzo, che dovrebbe darsi a un certo periodo della carriera per ottenere una promozione per merito invece che per anzianità. Questo complicherebbe ancora l'andamento del servizio, e siccome in questo caso la pratica è forse il lato più apprezzabile, così io prego a nome della Commissione l'onorevole Pivano di non insistere nella sua proposta di questo terzo esame.

Pivano. Ritiro i miei emendamenti.

Presidente. Dunque la proposta dell'onorevole Pivano è ritirata.

Perla. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Perla.

Perla. Il secondo capoverso di questo articolo dice che le promozioni dei funzionari di cancelleria e segreteria da uno ad altro grado sono conferite per ordine di anzianità, osservate le norme indicate nell'articolo 16 e sentito il parere della Commissione distrettuale. Ora io mi permetto di osservare che qui non si può parlare di semplice parere della Commissione distrettuale. Tutta l'economia della legge (e basta guardare agli articoli 16 e 17) dimostra che la Commissione distrettuale procede con una classificazione la quale forma una determinazione obbligatoria per il Ministero, tanto è vero che lo stesso disegno di legge all'articolo 18 qualifica questo pronunziato appunto come un *giudizio*.

In sostanza bisogna distinguere: La Commissione ha un duplice ordine di attribuzioni: per le promozioni pronunzia *giudizi* i